SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 159)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro (COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio (MEDICI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1963

Autorizzazione alla spesa di lire 2 miliardi per la concessione di contributi sugli interessi per la effettuazione delle operazioni di credito finanziario di cui all'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 3 febbraio 1963, n. 232, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1963, è stato elevato, da 150 miliardi a 270 miliardi di lire, il limite massimo delle garanzie assumibili a carico dello Stato per l'esercizio 1962-63, ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Tale legge, come è noto, ha allargato la sua sfera di applicazione in materia di assicurazione dei crediti alle esportazioni di merci e servizi estendendola all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè alla concessione di crediti finanziari ai Paesi in via di sviluppo.

Da ciò la necessità di un aumento considerevole del *plafond* assicurativo, sia per consentire ai nostri operatori economici di fronteggiare la crescente concorrenza estera e sia, soprattutto, per poter far fronte ai nostri impegni per l'assistenza ai Paesi sottosviluppati mediante erogazione di cre-

diti finanziari a lungo termine ed a basso tasso d'interesse, in modo da consentire loro o di consolidare debiti scaduti, o di prossima scadenza, contratti con ditte esportatrici italiane o, più genericamente, di poter far fronte a difficoltà della bilancia di pagamenti, nonchè alle spese relative ad investimenti per lo sviluppo dei rispettivi Paesi.

L'aumento del plafond assicurativo e la destinazione di almeno 60 miliardi di lire per la concessione di crediti finanziari, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 635, nell'esercizio 1962-63, hanno originato la necessità di provvedere allo stanziamento in bilancio dei fondi necessari per poter effettuare la contribuzione in conto interessi da parte dello Stato, senza della quale non potrebbero essere concessi crediti a tassi inferiori a quelli di mercato dato che il sistema messo in opera con la citata legge n. 635 si basa sulla provvista di fondi da

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 2 --

parte degli Istituti di credito a medio termine e dato che tali Istituti reperiscono i fondi sul mercato ed al prezzo di mercato.

E d'altra parte, date le finalità e i destinatari di tali crediti, essi non sarebbero concepibili nè accettabili ai prezzi di mercato.

La somma di 2 miliardi di lire da destinare al contributo interessi non può esaurirsi in un importo una tantum, cioè per un solo esercizio finanziario, ma deve assistere, per tutti g i esercizi finanziari corrispondenti alla loro durata, i crediti che verranno accordati.

Infatti, essa è stata determinata tenuto conto dei comuni piani di ammortamento dei finanziamenti da erogare e del fatto che non tutte le linee di credito da concedere verranno assistite da contributi di interesse di uguale ammontare e della stessa durata e che per alcuni speciali crediti di più limitata durata, non è prevista concessione di contributi (alcuni crediti stand-by).

In re'azione a quanto innanzi riferito, l'articolo 1 del presente disegno di legge prevede lo stanziamento, per 15 anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, dell'importo di lire italiane 2 miliardi, da versare al « Mediocredito Centrale » che, successivamente, li erogherà a favore degli Istituti ed Aziende di credito che saranno state autorizzate a concedere, a termini delle richiamate disposizioni della legge n. 635, crediti finanziari a Governi o Banche centrali dei Paesi in via di sviluppo.

Le modalità e le condizioni di erogazione dei contributi predetti saranno fissate, di volta in volta, con l'atto di autorizzazione delle singole operazioni di credito e ciò, principalmente, per limitare i contributi stessi mettendosi in diretto rapporto, sia al costo del denaro sul mercato italiano nel momento in cui viene concesso il credito. sia alle possibilità economico-finanziarie dei Paesi beneficiari, non escludendosi, in tal modo, l'ipotesi che in alcuni casi i crediti possano accordarsi a tassi di mercato.

L'articolo 2 riguarda la copertura dell'onere finanziario derivante dal contributo sugli interessi previsto dall'articolo 1.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino a tutto l'esercizio finanziario 1977-78 è autorizzata la spesa annua di lire italiane 2 miliardi per la concessione tramite l'Istituto centrale per il credito a medio termine — Mediocredito Centrale — agli Istituti ed alle Aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 iuglio 1952, n. 949, di contributi sugli interessi per l'effettuazione di operazioni di credito finanziario, ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Le moda ità e le condizioni per l'erogazione da parte del Mediocredito Centrale dei contributi di cui al precedente comma saranno fissate nel decreto previsto dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.

Art. 2.

All'onere di lire italiane 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nel'o stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato al finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio: